



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DELL'8 aprile 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 aprile 2003 – Decima giornata ritorno

Brescia-Atalanta 3-0
Chievo Verona-Udinese 3-0
Internazionale-Roma 3-3
Juventus-Torino 2-0
Lazio-Como 3-0
Parma-Milan 1-0
Perugia-Bologna 1-1
Piacenza-Modena 3-3
Reggina-Empoli 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 7-8 aprile 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 78

1) SERIE A TIM

Gare del 5-6 aprile 2003 – Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di €20.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, fatto esplodere con fragore nel recinto di giuoco due petardi e per aver lanciato un fumogeno; per avere, al 1° del primo tempo, fatto esplodere numerosi mortaretti, che provocavano reazioni di paura nel pubblico in un settore della tribuna; per avere, in altre occasioni durante il primo tempo, lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, in più occasioni durante il secondo tempo, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di giuoco; per avere, all'8° del secondo tempo, lanciato due fumogeni verso un gruppo di poliziotti collocati all'interno di una curva; per avere, al 18° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un razzo, che provocava sbandamento tra gli spettatori ivi collocati; per avere, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che doveva essere rimosso da un Assistente per non essere intralciato nello svolgimento delle sue mansioni; per avere esposto, per tutto il corso della gara, uno striscione di tenore offensivo nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; per avere esposto per alcuni minuti, all'inizio del secondo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti delle Forze dell'ordine; per avere intonato cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario, al 37° ed al 41° del primo tempo; recidiva.

Ammenda di € 13.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato un fumogeno verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per avere, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno verso la porta avversaria e vicino a due fotografi; per avere, al 40° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno; per avere, all'8° del secondo tempo, lanciato fumogeni verso un gruppo di poliziotti all'interno di una curva; per avere, al 18° del secondo tempo, rilanciato verso un gruppo di sostenitori avversari un fumogeno scagliato in precedenza da questi ultimi; per avere, al 30° del secondo tempo, provocato un inizio di incendio in un locale dello stadio, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il primo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identica condotta al 3° del secondo tempo; per aver, al 2° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che provocavano un forte bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione per l'Arbitro ed i calciatori, con conseguente interruzione del giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso del primo tempo, fatto esplodere all'interno del recinto di giuoco una decina di petardi e per aver acceso un numero assai elevato di fumogeni nel settore degli spalti loro riservato; per avere persona non identificata, appartenente alla staff societario, urlato, dopo la conclusione della gara, una frase volgarmente ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, nella zona degli spogliatoi; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere persona non identificata, addetta allo staff societario e non iscritta in distinta, rivolto ad un Assistente una frase di tenore irrispettoso, al termine della gara, nel sottopassaggio di accesso agli spogliatoi; per avere altre persone non identificate, anch'esse appartenenti allo staff societario e non iscritte in distinta, rivolto numerose parole gravemente ingiuriose nei confronti di un calciatore avversario, al termine della gara, nel tunnel di accesso agli spogliatoi.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua nell'area di rigore avversaria; per aver lanciato, al 39° del secondo tempo, una bottiglia in plastica piena d'acqua verso la panchina della propria squadra; recidiva.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **PIACENZA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti di un calciatore avversario; recidiva.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco; per indebita presenza all'interno del recinto di giuoco, rilevata dall'Arbitro al 14° del secondo tempo, di due persone non autorizzate; recidiva.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro volgarmente ingiurioso nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Professionisti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 4.000,00

LUCARELLI Cristiano (Torino): perché, al 42° del primo tempo, dopo che l'Arbitro aveva interrotto il giuoco, colpiva un avversario con una manata al viso; entità della sanzione pecuniaria aumentata, nella misura di €2.000,00, per recidiva.

TUDOR Igor (Juventus): perché, al 42° del primo tempo, dopo che l'Arbitro aveva interrotto il giuoco, colpiva un avversario con una manata al viso; entità della sanzione pecuniaria aumentata, nella misura di €2.000,00, per recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.500,00

MARINELLI Carlos Ariel (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; perché, nel lasciare il terreno dopo l'espulsione, rivolgeva un gesto irrispettoso nei confronti dell'Arbitro e di un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MEZZANO Luca (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZENONI Damiano (Atalanta): perché, al 39° del primo tempo, con un intervento pericoloso di giuoco, colpiva con un piede un avversario sul viso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLERI Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BUCCI Luca (Torino): perché, dopo il termine della partita, nel tunnel degli spogliatoi si avvicinava ad un Assistente e ripeteva più volte, a voce alta, parole di tenore irrispettoso e di ironico complimento nei confronti suoi e degli altri Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

COLUCCI Leonardo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CRISTANTE Filippo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DE ASCENTIS Diego (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DI LORETO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PONZO Paolo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TOMAS Stjepan (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

MANFREDINI Thomas (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PINZI Giampiero (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BUSCE' Antonio (Empoli)
NERVO Carlo (Bologna)
SIMIC Dario (Milan)
VANOLI Paolo (Bologna)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

FATTORI Stefano (Torino)
LUCCHINI Stefano (Empoli).

QUINTA SANZIONE

CAUET Benoit (Como)
CORRENT Nicola (Como)
DONI Cristiano (Atalanta)
MARASCO Antonio (Modena).

SECONDA SANZIONE

DABO Ousmane (Atalanta)
TOTTI Francesco (Roma)
TRAMEZZANI Paolo (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

PESSOTTO Gianluca (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

KAMARA Diomansy (Modena).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSMI Serse (Perugia): perché, dopo la conclusione della gara, nel rientro verso gli spogliatoi, rivolgeva ad un calciatore avversario parole di tenore offensivo e minaccioso; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIERI Lido (Torino): perché, pur non inserito in distinta, prendeva posto in panchina e, al 14° del secondo tempo, per contestare una decisione arbitrale si avvicinava al terreno di giuoco e pronunciava parole di protesta.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

PRANDELLI Cesare (Parma): perché, al 48° del secondo tempo, manifestava in modo plateale il proprio dissenso rispetto alla segnalazione di un Assistente, alzando le braccia al cielo e gridando parole di protesta.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 18 aprile 2003.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani